

**TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA- SEZ. LAVORO**

**Ricorso**

del Sig. **Calanni Pileri Sebastiano** (CF CLNSST78T11B202G), nato a Bronte (CT) il 11/12/1978, ivi residente in via Gen.le Giovanni Ameglio,8 ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli Avv.ti Alessio Ardizzone (CF. RDZLSS75P14G273F), pec: [alessioardizzone@pec.it](mailto:alessioardizzone@pec.it) – fax 091/6195380, e Christian Conti (CF. CNTCRS73T06C351T), pec: [avv.conti@pec.it](mailto:avv.conti@pec.it)-fax 091/6195380, sito in Palermo Via Tommaso Gargallo n. 12, dai quali è rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto

**CONTRO**

**MIUR**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

\*\*\*\*\*

I) Il ricorrente, in possesso di diploma conseguito nell'a.s. 1997 -1998 presso l'Istituto Tecnico Statale Commerciale “P. Branchina” di Adrano (Catania- **All. 1**), ha presentato ai sensi dell'O.M. 60/2020 domanda di inserimento nella I fascia delle GPS (**all. 2**) per supplenze per l'insegnamento della seguente disciplina tecnico pratica (ITP) Laboratorio di scienze e tecnica delle costruzioni - classe di concorso (B14)- nella scuola secondaria di secondo grado ISG “Ferraris” di Acireale (CT); il ricorrente, più precisamente, aveva già chiesto l'inserimento nelle graduatorie di II fascia e, soltanto, in subordine, l'inserimento in I fascia delle GPS in modalità cartacea in quanto il sistema Polis Istanze-ONLINE non gli consentiva, illegittimamente di richiedere tale inserimento.

Come è noto tali GPS sono infatti suddivise in due fasce e vengono utilizzate per le attribuzioni delle supplenze nel biennio: la prima fascia comprende tutti i docenti abilitati all'insegnamento per le classi di concorso scelte. Nella seconda fascia della scuola secondaria, invece, possono iscriversi gli aspiranti in possesso dei titoli relativi alle classi di concorso scelte, con l'abilitazione su una classe di concorso o un grado di istruzione diverso o un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso scelta.

II) A seguito della predetta domanda, il Ministero dell'Istruzione, non inseriva il ricorrente nella suddetta prima fascia delle GPS non attribuendo, pertanto, valore



abilitante al titolo di studio del ricorrente. Per converso, poiché il diploma vecchio ordinamento è *ipso iure* abilitante è evidente che il ricorrente avrebbe dovuto più correttamente essere inserito nella c.d. I fascia “*riservata agli insegnamenti per cui l'aspirante è in possesso di abilitazione*”; da qui il presente ricorso affidato ai seguenti motivi di

## **DIRITTO**

Come è noto, negli altri stati dell'U.E., la c.d. Abilitazione all'insegnamento nelle scuole primarie e secondarie, di fatto, non esiste in quanto è insita nel titolo di accesso (diploma o laurea).

Inoltre ai sensi dei commi 106 e 107 della legge n. 107/2015 a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 pure “*l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione*”.

Orbene con riferimento al diploma di maturità magistrale la Giurisprudenza amministrativa, peraltro recentemente, ne ha riconosciuto il c.d. Valore abilitante, disponendo “*l'annullamento del decreto del MIUR n.495 del 22 giugno 2016, recante i criteri generali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 nella parte in cui non consente l'inserimento nelle due graduatorie ad esaurimento relative alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria della provincia di Latina dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002*” più precisamente, il TAR Lazio ha affermato che “*Non sembra, del resto, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero da considerare in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale idoneità del titolo posseduto sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito del richiamato parere del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali, trattandosi di un pronunciamento interpretativo (quello sopra menzionato di questo Consesso, che ha definitivamente acclarato, ai sensi dell'art. 53 r.d. 6 maggio 1923 n. 1054 e dell'art. 197 del d.l. 16 aprile 1994 n. 297, il valore abilitante del diploma magistrale conseguito prima dell'attivazione del corso di laurea in Scienza della formazione) avente ad oggetto il regime normativo pertinente e, come tale, valevole erga omnes*



*(nei limiti dell'esaurimento degli effetti e della contestabilità giurisdizionale del rapporto amministrativo relativo a ciascun interessato)".*

Parimenti, lo stesso G.O., in una fattispecie analoga, ha riconosciuto il diritto all'inserimento in II fascia delle ex graduatorie interne di istituto (oggi I fascia GPS) in forza di diploma abilitante: più precisamente, *“l'inserimento nelle graduatorie appare legittimo anche alla luce della Direttiva 2005/36 CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in vario modo raggiunte e recepita nell'ordinamento italiano dal Dlgs. 206/2007, va altresì osservato che già il D.M. 39/98 già individua all'art. 2 le classi di concorso a posti d'insegnamento tecnico pratico. Quindi al comma 2 precisa che la tabella in questione fissa i titoli di ammissione ai concorsi”* (così Ordinanza collegiale Tribunale di Pistoia del 24 giugno 2016- **All. 3**).

Ed effettivamente, il citato D.M. 39/98 prevede nella tabella allegata che il diploma di Geometra sia di per se idoneo all'insegnamento tecnico pratico nelle scuole superiori (**All. 4**).

In tal senso si è recentemente espresso anche il Tribunale di Milano, con la sentenza n.3420/2017 del 20.12.2017 (**All. 5**), con la quale recependo e condividendo l'orientamento espresso dal TAR Lazio con la sentenza n. 3561/2017, ha affermato che *“l'art. 3 co. 2 d.p.r. 19 2016, che ha apportato radicali trasformazioni in materia di classe di concorso, ha peraltro stabilito che <<il possesso dell'idoneità all'insegnamento in una delle classi di concorso di cui alla tabella C, allegata al decreto del ministero dell'istruzione 30 gennaio 1998, costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui alla tabella B, allegata al presente regolamento>>, il che significa che per chi avesse già conseguito il titolo di cui alla tabella C, allegata al decreto del ministero della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, lo stesso deve ritenersi abilitante all'insegnamento per le corrispondenti classi di concorso confluite nella tabella B, allegata al d.p.r. numero 19 1016. Tanto premesso , nei confronti di chi abbia conseguito diploma ITP con riferimento alla classe di concorso di carattere tecnico pratico che già ai sensi dell'allegato C del D.M. 39/98 consentivano l'insegnamento delle materie tecnico-pratiche in istituti di scuole secondaria che possono ritenersi confluite in corrispondenti classi di insegnamento disciplinate dal DPR 14 febbraio 2016 n. 19, il DM impugnato deve ritenersi illegittimo e va annullato nella parte in*



*cui all'art. 2 **esclude dalla** possibilità di inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di circolo di istituto i docenti ITP..omissis". Pertanto sussiste il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore abilitante del proprio diploma di maturità professionale per Tecnico per le Attività Alberghiere quale docente ITP e conseguentemente il diritto soggettivo all'inserimento alla II fascia della graduatoria di circolo e di istituto".*

Lo stesso Giudice del lavoro, peraltro recentemente, conformemente a quanto già statuito dal Tribunale di Milano, ha dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inserita a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, per la provincia di Parma valide per il triennio 2017/2020 (**All. 6** - Tribunale Parma Sez. lavoro, Sent., 29-03-2018). Sul punto è importante anche citare quanto affermato dal Tar Lazio e ribadito dal Consiglio di Stato, in ordine alla validità abilitante **ex se** dei diplomi ITP in materia di accesso ai concorsi pubblici. Quello che qui rileva è il seguente principio *"Mentre infatti deve ribadirsi che a norma dell'art. 2 del D.M. n. 39/1998 e dell'art. 3 del d.P.R. n. 19/2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al d.P.R. n. 19/2016 ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39/1998 con le nuove classi di cui alla tabella C del D.P.R. del 2016 (TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 9234/2017), tale equiparazione vige unicamente per i concorsi ordinari Ed è solo in relazione a questi ultimi che si applica il principio enunciato dal Consiglio di Stato con l'Ordinanza della Sesta Sezione n. 1836 del 2016, secondo la quale anche allorché sia richiesta l'abilitazione per la partecipazione al concorso, l'art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 va interpretato costituzionalmente, consentendo la partecipazione interinalmente anche a chi ne è privo, almeno **fin tanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguirla nei modi ordinari senza imporre la necessità di un periodo di precariato**"* (Tar Lazio sent. 6556/2018 conf Consiglio di Stato decr. caut. n. 3455/2018).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, in un caso analogo alla presente fattispecie, il Tribunale di Termini Imerese con la sentenza n. 41/2020 (**All. 7**), ha affermato che *"...atteso che il possesso del diploma ITP - purché rientrante nell'elenco di cui*



*all'Allegato C al D.M. n. 39 del 1998 - ai sensi dell'art. 2 del medesimo D.M. n. 39 del 1998, consentiva la partecipazione ai concorsi per l'insegnamento della relativa materia negli istituti di scuola secondaria nelle classi di concorso tecnico/pratiche per il cui accesso era sufficiente il diploma di istruzione di scuola secondaria, è indubbio che alle tipologie di diplomi rientranti in tale elenco fosse riconosciuto valore di "titolo abilitativo all'insegnamento", senza alcuna necessità, qualora il diplomato intendesse svolgere attività di insegnamento nelle corrispondenti classi di concorso, di conseguire un titolo ulteriore. Come affermato dal giudice amministrativo, infatti, i diplomi di carattere tecnico pratico non costituiscono una categoria omogenea (TAR Lazio, sez. III bis, n. 3561/2017), ma ciascun diploma presenta caratteristiche tali da ritenere che esso consenta l'esercizio della corrispondente attività professionale - e, a maggior ragione, dell'insegnamento di carattere tecnico pratico- limitatamente alla specifica classe di corrispondenza indicata nell'all. C al D.M. n. 39 del 1998". **Pertanto conclude il Tribunale** "Nel caso specifico, il diploma tecnico pratico di geometra posseduto dal ricorrente, prima della modifica operata con il D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, gli consentiva l'insegnamento per la classe di concorso B14 – Laboratorio di scienze e tecnica delle costruzioni, negli istituti professionali genericamente indicati "ITSSS"; sicché, trattandosi di una classe di concorso confluita nella Tabella B, allegata al citato D.P.R. n. 19 del 2016, non resta che affermare il suo diritto all'inserimento nella II° fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017/2020, per la predetta classe di concorso B14".*

Non vi dubbio alcuno che quanto sopra detto debba valere anche per l'odierno ricorrente con riferimento al diritto di essere inserito nella I fascia delle Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze di Catania e Provincia.

Tutto ciò esposto il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

### **CHIEDE**

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Voglia, in accoglimento del presente ricorso

- dichiarare il diritto del ricorrente all'inserimento nella I fascia delle graduatorie di Graduatorie Provinciali di Istituto per le supplenze di Catania e Provincia e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto per la classe di concorso B14



*Studio Legale*  
*Avv. Alessio Ardizzone- Avv. Christian Conti*  
*Via Tommaso Gargallo n. 12 - 90143 Palermo*  
*Tel. 091/5085118- Fax 091/6195380*

– per l'effetto, condannare il Ministero al suo inserimento in tale fascia delle suddette graduatorie, per la classe di concorso . B14

Voglia, altresì, condannare il MIUR, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento delle spese di lite ed al compenso professionale.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che lo stesso è pari ad € 259,00 essendo la causa di valore indeterminato.

**In via istruttoria, si depositano i documenti di cui all'indice atti.**

Palermo **07.10.2021**

**Avv. Alessio Ardizzone**

**Avv. Christian Conti**

